

Allegato n. 4

Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento delle Aree, dei Servizi e degli Uffici

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE ED
EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ' DI
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE**

INDICE

ART. 1 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.....	3
ART. 2 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA	4
ART. 4 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE: CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI AVENTI DIRITTO	5
ART. 6 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA	6
ART. 7 - CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI	6
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.....	7
ART. 9 - RITENUTE DI LEGGE	8
ART. 10 - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 1998-2001.....	8
ART. 11 - COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI	8
ART. 12 - RINVIO	8
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	9

ART. 1 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Ai sensi delle modifiche ed integrazioni introdotte al D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, con DL 90/2014, con riferimento all'art.13 bis, sono destinate ad uno specifico Fondo per Progettazione ed Innovazione risorse finanziarie non superiori al 2% degli importi posti a base dei lavori. Tale Fondo per Progettazione ed Innovazione è calcolato concretamente secondo i criteri indicati di seguito:

- una somma pari al 2 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi sino a euro 1.000.000;
- una somma pari al 1,9 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 1.000.000 e euro 5.000.000;
- una somma pari al 1,8 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
- una somma pari al 1,7 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi tra euro 25.000.000 e euro 50.000.000;
- una somma pari al 1,6 % dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per importi superiori a euro 50.000.000;

2. La percentuale effettiva da applicarsi, è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività del progetto, secondo le aliquote di seguito riportate:

- a) progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio: 100% della percentuale massima;
- b) progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure presentano elaborati grafici non di dettaglio: 90% della percentuale massima
- c) progetti di carattere ripetitivo (ovvero progettazione per tipologici) in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti simili: 50% della percentuale massima.

3. Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dalla Autorità ATO Toscana Sud, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.

4. La somma pari all'80% di quanto calcolato sulla scorta di quanto definito nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori, secondo i criteri di ripartizione indicati al successivo art.4;

5. Il residuo 20% di quanto calcolato sulla scorta di quanto definito nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo è destinato ad essere impiegato dall'Ente come disciplinato al successivo art.5;

6. I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

7. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione di cui al successivo art. 3 con l'avvio dell'appalto dell'opera o del lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per la quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l'appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto.

ART. 2 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

2. Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto. Può, altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione, quali per esempio i regolamenti edilizi, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

3. Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di pianificazione, di cui al successivo art. 3, al momento dell'adozione dell'atto di pianificazione.

4. Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 dell'l. 12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per i piani, ambientali la tariffa professionale non può essere calcolata a vacazione.

5. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella che, in casi particolari, dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

ART. 3 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E/O DI PIANIFICAZIONE (G.P.P.)

1. Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato progettuale e di pianificazione, è costituito un Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.) formato da personale dipendente dell'Amministrazione in possesso di capacità professionali ed operative specifiche.

2. Il Direttore Generale individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare:

- a) L'opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) L'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro da realizzare e la

- somma, non superiore allo 2 % del medesimo importo, determinata ai sensi dell'art. 1, comma 3, in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto;
- c) La tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione nonché la somma pari al 30% di tale tariffa;
 - d) Il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
 - e) I nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il G.P.P.;
 - f) L'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.P.;
 - g) La misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione e/o pianificazione.

ART. 4 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE: CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. La somma da corrispondere a titolo di incentivo, fissata nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di progettazione e pari a quanto definito ai sensi dell'art.1 comma 4, è ripartita tra i soggetti che costituiscono il gruppo con le seguenti modalità:
 - a) Responsabile unico del procedimento (comprensivo anche di Validazione ai sensi di legge): dal 10% al 35%;
 - b) Progettisti, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: dal 40% al 50%;
 - c) Direttore dei Lavori, direttori operativi, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudatore: dal 25% al 45%;
 - d) Collaboratori (disegnatori, collaboratori amministrativi e tecnici, comprese attività di Verifica ai sensi di legge): dal 5% al 15%.
2. Il Direttore Generale determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
3. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 1. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 37 della Legge regionale 7.11.2003, n. 27, caratterizzate da elaborati di progetto quali il computo di perizia, l'elaborazione di nuovi prezzi e del relativo verbale, quadro economico di raffronto, eventuali elaborati grafici, ecc, l'incentivo va riconosciuto ai dipendenti incaricati della progettazione e/o della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso tra i dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione viene determinato applicando le aliquote e le percentuali di ripartizione relative al progetto principale sull'importo aggiuntivo, al lordo del ribasso d'asta, della perizia di variante e suppletiva.
4. In caso di estensione di contratti aperti, che di fatto si concretizzano solo con un incremento dell'attività di direzione lavori, l'incentivo va riconosciuto a favore del personale incaricato della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso vengono determinati applicando le stesse percentuali di cui al progetto principale, limitatamente alle quote relative alla sola fase di direzione dei lavori, sull'importo dell'estensione del contratto.
5. Nel caso in cui Pubblica Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (ed. attività miste), la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.

6. La somma da ripartite a titolo di incentivo viene altresì ridotta per le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni dei dipendenti per le quali manchi l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte. La relativa riduzione costituisce economia;
7. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente se presente, ovvero dal Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti aventi diritto a tale incentivo. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
8. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per Progettazione ed Innovazione connesse alla singola opera o lavoro sono detratte a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, secondo il criterio dell'abbattimento percentuale dello stesso in misura pari alla metà dell'incremento percentuale dei tempi e alla metà del valore di incremento dei costi.

ART. 5 – SOMME DESTINATE A INNOVAZIONE

1. Nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'art.1, la quota restante del 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo per la Progettazione e Innovazione, così come definito al comma 5 del richiamato art.1 del presente regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
2. Con proprio atto il Direttore Generale attesta la destinazione di tali risorse ai relativi capitoli di spesa del bilancio dell'ente.

ART. 6 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA

3. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione adottato o approvato dagli Organi competenti, con le seguenti modalità:
 - a) Responsabile del procedimento *dal 10% al 15%*;
 - b) Tecnico che ha firmato l'atto di pianificazione *dal 25% al 45%*;
 - c) Tecnico che ha predisposto le tavole grafiche, (nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione) *dal 10% al 20%*;
 - d) Tecnico che redige le relazioni illustrative, (nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione) *dal 15% al 30%*;
 - e) Personale amministrativo e tecnico che ha svolto attività di supporto all'attività di pianificazione *dal 10% al 20%*
4. Il Direttore Generale determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto.
5. Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 2.

ART. 7 - CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

1. Completate le varie fasi della progettazione o la redazione dell'atto di pianificazione, il Direttore Generale certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nel

provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione. Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, il Direttore Generale provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura individuata nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione.

2. In caso di riduzione dei compensi a titolo di penale, la somma che residua costituisce economia da includere nelle "sonarne a disposizione del quadro economico del progetto" e, con riferimento agli atti di pianificazione, costituisce economia di gestione.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il Direttore Generale che ha costituito il gruppo di progettazione e/o pianificazione provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto. Con l'atto di liquidazione il Direttore Generale attesta il positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi. La liquidazione della quota di incentivo relativo alla direzione lavori viene determinata rigorosamente in relazione alla approvazione dei singoli stati di avanzamento.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

Compensi per la progettazione delle opere pubbliche (art. 4):

Soggetti / Uffici	Ruoli	Fase di progettazione	Fase di esecuzione	
		Avvio gara di appalto	SAL	Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione
RUP	RUP e tecnici di supporto	30% quota	50% quota	20% quota
	Progettisti	quota intera		
	Altri	quota intera		
	DD.LL		50% quota	50% quota
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96		50% quota	50% quota
	Direttori operativi		50% quota	50% quota
	Assistente cantiere		50% quota	50% quota

	Altri		50% quota	50% quota
Collaboratori	Disegnatori	quota intera		
	Collaboratori amministrativi	30% quota	50% quota	20% quota
	Altri	30% quota	50% quota	20% quota

3. Compensi relativi alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata, attuativa o di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione (art. 6):

- a) ove l'atto di pianificazione sia definitivamente approvato dal competente organo dell'Ente, l'intero corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6 in un'unica soluzione ad approvazione avvenuta;
- b) ove per l'atto di pianificazione sia prevista una preventiva adozione e la successiva approvazione, il corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 6, per una quota pari al 50% all'atto di adozione del piano da parte del competente organo dell'Ente e per la quota residua all'atto di definitiva approvazione da parte degli organi superiori competenti.

4. I compensi vengono corrisposti unitamente alle competenze mensili.

ART. 9 - RITENUTE DI LEGGE

1. I compensi di cui al presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Amministrazione (contribuiti assistenziali e previdenziali), e sono assoggettati alle ritenute previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

1. I compensi di cui al presente regolamento confluiscono, rispettivamente, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali — Area della Dirigenza 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 11 - COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. L'Amministrazione, a proprie spese stipula, in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione, idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Le polizze assicurative sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'Amministrazione a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di legge e regolamentare vigente.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.